

Toscana

L.R. 23-7-2009 n. 40

Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.
Pubblicata nel B.U. Toscana 29 luglio 2009, n. 27, parte prima.

Art. 50-bis

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico e prescolastico ⁽¹³⁰⁾
⁽¹³¹⁾.

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico e nei servizi educativi per la prima infanzia, nella Regione Toscana è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518* (Regolamento per l'applicazione del titolo III del *decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264*, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente ⁽¹³²⁾.

2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.

⁽¹³⁰⁾ Rubrica così modificata dall'*art. 85, comma 1, L.R. 20 luglio 2023, n. 29*.

⁽¹³¹⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 28 febbraio 2023, n. 8*.

⁽¹³²⁾ Comma così modificato dall'*art. 85, comma 2, L.R. 20 luglio 2023, n. 29*.
